



## 10.1 Entità

In linea di principio vanno applicate le Condizioni generali per la costruzione delle associazioni professionali, se la documentazione di gara non prevede regolamentazioni diverse.

Per ogni struttura vengono in linea di principio indennizzate una plania grezza e una fine. Le planie intermedie nella fondazione per la compattazione conforme alla norma rispettivamente derivanti da un cambiamento di materiale conformemente alla struttura DP2 non hanno diritto a indennizzi e vanno incluse nei prezzi unitari.

Quando prescritte, la realizzazione e la compattazione delle cunette nella plania vengono indennizzate al metro lineare (223/283.301)

La realizzazione e la compattazione dei bordi della pavimentazione vengono indennizzate per strato, lato e metro a condizione che siano eseguite in modo ordinato e a regola d'arte (223/563.001). In questo caso il bordo non è un giunto intermedio.

La realizzazione e la preparazione di giunti intermedi sono previste nelle posizioni 223/423.232 (strati di copertura) e 223/423.233 (strati con funzione di legante/strati portanti).

La posa a mano contemporaneamente a quella meccanica va inclusa nel prezzo unitario e di norma non viene indennizzata separatamente. Eventuali eccezioni devono essere indicate nella pubblicazione o stabilite di comune accordo in anticipo tra il committente e l'impresario.

Se il committente non richiede esplicitamente il trasporto in thermobox, cassoni di scarico, ecc., gli oneri per la protezione del conglomerato durante il trasporto devono essere inclusi nei corrispondenti prezzi unitari. Un supplemento secondo CPN non è previsto né per la posa a mano, né per quella meccanica.

L'UT raccomanda esplicitamente l'utilizzo di cassoni di scarico termici.

Eventuali trasporti intermedi sul cantiere non hanno di norma diritto a indennizzo. L'impresario è libero di scegliere tra un deposito intermedio del relativo materiale e la fornitura diretta al punto di utilizzo, rispettivamente il trasporto diretto dal punto di produzione o un trasporto in più fasi con benne. Le eccezioni vengono descritte nel testo di gara.

La realizzazione delle banchine viene indennizzata al metro lineare (223/941.001). In linea di principio, l'impresario non ha diritto a supplementi per il trasporto intermedio e l'apporto di materiale per banchine. Le eccezioni vengono disciplinate nel testo di gara.

## 10.2 Prova delle quantità di conglomerato

Per **ogni conteggio** di lavori di pavimentazione occorre allestire una **prova delle quantità** per il **conglomerato**. Essa serve alla registrazione di tutte le forniture di pavimentazione e al controllo numerico dello spessore del materiale. A questo scopo occorre registrare le entità e confrontarle con le superfici teoriche, calcolate sulla base del consumo di conglomerato. Da questo calcolo risulta un consumo maggiore o minore in %. Per il peso specifico auspicato del conglomerato si rimanda alle DP2, capoverso 3.2. Il consumo maggiore di conglomerato a seguito di cunette nella pavimentazione non può essere aggiunto nel conteggio.

**Posa senza eliminazione degli strati esistenti, posa di strati portanti e di copertura dopo anni:**

Nei casi in cui è praticamente impossibile procedere a una profilatura preliminare del fondo bituminoso a causa delle scarse irregolarità, oppure perché l'impresario è tenuto a rispettare altezze esistenti sulle quali non può influire (cordoli, accessi, ecc.), previo accordo tra il committente e l'impresario è possibile indennizzare l'entità totale del consumo maggiore oltre il limite di tolleranza.



### 10.3 Collaudo

Il collaudo deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori in presenza dell'impresario. Al momento del collaudo devono essere disponibili i risultati di laboratorio dei controlli del conglomerato e delle verifiche dei carotaggi. In caso di indizi di difetti occorre coinvolgere il funzionario incaricato pavimentazione. Nel verbale di collaudo devono essere descritti dettagliatamente i lavori eseguiti e le tratte interessate. Bisogna utilizzare preferibilmente il sistema di indicazione dei chilometri stradali secondo il MMS.

### 10.4 Responsabilità per lacune

Vanno applicate le disposizioni particolari parte 2 (DP2), appendice 00.

### 10.5 Sistema di deduzione in caso di mancato rispetto dei requisiti di qualità

In caso di mancato rispetto dei requisiti di qualità delle pavimentazioni posate viene fatto valere un deprezzamento rispettivamente un risarcimento secondo le DP2 e l'istruzione USTRA 71005. La valutazione avviene esclusivamente da parte del funzionario incaricato pavimentazione.

Per procedere alla valutazione fanno stato in particolare il **capitolo 4** "Direttive di esecuzione per lavori di pavimentazione" (213we041-i\_lavori di pavimentazione), rispettivamente le DP2, appendice 09.

### 10.6 Termine di garanzia (termine di reclamo) / prestazione di garanzia (cauzione solidale)

- Termine di garanzia: fanno stato le DP2, appendice 00
- Prestazioni di garanzia: fa stato la Norma SIA 118, art. 181.

### 10.7 Garanzie / catasto pavimentazioni (MMS)

Il direttore dei lavori lungo la tratta è responsabile per la registrazione e l'aggiornamento nel NAV dei verbali di collaudo e dei dati necessari ai controlli successivi. Il funzionario tecnico incaricato nel circondario e i Servizi tecnici (Sezione Costruzione stradale) sono responsabili per l'aggiornamento dei dati nell'MMS. Il direttore dei lavori locale fornisce spontaneamente le basi necessarie al direttore del progetto che a sua volta inoltra al funzionario incaricato tecnico i dati relativi alla sostanza per l'aggiornamento nell'MMS, rispettivamente alla Sezione servizi tecnici per l'attualizzazione nell'MMS.

Prima della scadenza del termine di garanzia, i lavori devono nuovamente essere controllati ed eventuali lacune vanno segnalate. Le scadenze vengono gestite automaticamente nel NAV. Il direttore dei lavori lungo la tratta organizza il controllo successivo dei suoi progetti.